

DELIBERA di C.C. n.111del 18.11.2010

ALLEGATO "C"

alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 2305281 del 25.10.2010

REGOLAMENTO PORTANTE I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali
- Art. 2 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 3 - Attività escluse e attività soggette alla programmazione
- Art. 4 - Zonizzazione
- Art. 5 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6 - Trasferimento di sede
- Art. 7 - Ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione
- Art. 8 - Tipologia dei procedimenti
- Art. 9 - Definizione della superficie di somministrazione
- Art.10 - Definizione di stagionalità
- Art.11 - Normativa concorrente
- Art.12 - Sanzioni
- Art.13 - Disciplina transitoria

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1) I presenti criteri disciplinano l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 27 Luglio 2003, n. 14, d'ora in avanti definita per brevità <<Legge>> e dell'aggiornamento delle Direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 1879 del 23 Novembre 2009, d'ora in avanti definite per brevità <<Direttive>>;

2) i criteri perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

1. la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare:
 - le migliori condizioni dei prezzi;
 - la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
2. l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono la qualità del lavoro, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
3. la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
4. l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;

5. la tutela dei cittadini – consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
6. la tutela della sicurezza stradale;
7. la tutela dei cittadini – consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
8. la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;
9. la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: <<esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione>>.

2) Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in particolari situazioni di tempo e di luogo, il Comune di Rimini, in presenza di comprovate esigenze di interesse pubblico, può interdire mediante apposite Ordinanze l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:

- come disposizione generale per tutti gli esercizi di un'area o zona;
- come prescrizione temporanea per determinati esercizi;
- in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

ART. 3 - ATTIVITA' ESCLUSE E ATTIVITA' SOGGETTE ALLA PROGRAMMAZIONE

1) Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4 , comma 5, della Legge.

2) Le attività escluse dalla programmazione comunale sono quelle che avvengono qui di seguito indicate, con le ulteriori esclusioni di cui alle lettere m), n) e o):

- a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc..

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della Legge, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con le modalità stabilite dal Comune non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e

svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:

1. l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della Legge 28 Dicembre 1999, n. 496;

2. l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;

3. l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;

e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della Legge Regionale 5.7.1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

g) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal Comune;

h) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della Legge. Trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n. 135/2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale.

Alle attività di bed and breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della Legge, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della Legge n. 16 del 28.7.2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.

Le sopraindicate attività di somministrazione, dalla lettera a) alla lettera h), sono vincolate al collegamento funzionale e logistico con l'attività principale, che deve risultare prevalente. Tali attività non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

i) nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 10 della Legge, per il periodo dello svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;

l) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:

1. per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;

2. per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi;

m) svolte nell'ambito dei locali siti in grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della Legge Regionale n. 14/99, nel Polo Fieristico e nel nuovo Centro Congressi di Via Della Fiera, sempreché siano collocate all'interno dei complessi medesimi e, pertanto, con accessi non diretti sulla pubblica via o piazza;

- n) svolte nell'ambito dell'arenile, entro il perimetro delimitato dal Piano dell'Arenile vigente;
 - o) di progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico (come ad esempio i complessi museali).
- 3) L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non compresi nei casi di esclusione di cui al precedente comma, è assoggettata ai criteri di programmazione.
- 4) E' altresì assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che avvenga:
- a) nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al titolo II della Legge Regionale n. 26/94;
 - b) nell'ambito dei Circoli non aderenti ed Enti o Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 235/2001.

ART. 4 - ZONIZZAZIONE

1) Il territorio comunale, esclusivamente agli effetti della programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si articola nelle seguenti zone:

ZONA 1 - ARENILE. Si definisce Arenile la parte di territorio compresa tra la linea media di battigia (a mare) e la linea continua (a monte) individuata specificamente dalle tavole di azionamento del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Rimini e dalle tavole costituenti il suo strumento urbanistico attuativo definito Piano dell'Arenile.

ZONA 2 - Z.T.L. . Così come definita dalle apposite Ordinanze di circolazione.

ZONA 3 - CENTRO STORICO. L'area urbana che riveste carattere storico così come indicata e delimitata nel PRG.

ZONA 4 - ALTRO TERRITORIO. Tutto il restante territorio non compreso nelle Zone Arenile, Centro Storico e ZTL.

ART. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE NUOVE APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1) Per la ZONA 1 – ARENILE si osservano le disposizioni e le limitazioni impartite in materia dal Piano dell'Arenile vigente.

2) Per le rimanenti Zone del territorio comunale l'apertura di un nuovo esercizio per somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.

3) I requisiti per l'ottenimento della predetta autorizzazione sono quelli di cui agli artt. 6 e 8 della Legge integrati dai seguenti:

a) standard di parcheggio nella misura di un posto auto pertinenziale ogni 15 mq. di superficie di somministrazione dell'esercizio, ivi incluse eventuali superfici all'aperto di pari utilizzazione, anche se poste su lotto nelle vicinanze, fatta eccezione per gli esercizi che chiedono di insediarsi o di trasferirsi nel Centro Storico e nelle zone ZTL;

b) la documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla L.R. n. 15/2001 e

della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in materia di acustica ambientale che contenga, tra l'altro, la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali recettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della D.G.R. n. 673/2004, per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare o modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00, da parte del titolare dell'esercizio. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

E' fatta salva la possibilità delle Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività una verifica acustica strumentale post-operam a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, in coerenza con le stime previsionali prodotte;

c) dotazione di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, di dimensioni non inferiori a 25 metri quadrati, fatta eccezione per gli esercizi che chiedono di insediarsi o di trasferirsi nel Centro Storico e nelle zone ZTL. Tale area deve essere delimitata e riconoscibile dalle aree di parcheggio per mezzo di idonea segnaletica orizzontale e verticale;

d) presenza di almeno un servizio igienico di cortesia dotato di lavabo e WC, accessibile ai soggetti diversamente abili, adeguatamente segnalato e distinto da quelli destinati agli addetti dell'impresa di somministrazione;

e) uno spazio interno non inferiore a mq. 4 (quattro) destinato alla raccolta differenziata di qualsiasi genere di rifiuto prodotto dall'attività;

f) dotazione di locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari per una superficie non inferiore al 20% del vano ad uso cucina;

g) accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili estesa a tutti i locali destinati alla somministrazione al pubblico. Possono essere esonerati da tale obbligo i locali posti in edifici vincolati sotto il profilo storico – architettonico – testimoniale laddove non possano acquisire la necessaria autorizzazione da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo;

h) obbligo di assicurare un equilibrato riparto della superficie destinando alla superficie di somministrazione almeno il 40% della superficie totale.

ART. 6 - TRASFERIMENTO DI SEDE

1) Il trasferimento di sede degli esercizi che svolgono attività di somministrazione sottoposte all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzabile in qualsiasi ambito del territorio comunale, ad esclusione della ZONA 1 – Arenile, per la quale si applicano appunto le disposizioni del Piano dell'Arenile vigente.

2) I requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento di sede sono quelli sopraindicati all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

3) Nell'ambito delle Zone 2, 3 e 4, per comprovate cause di forza maggiore, è consentito il trasferimento di sede degli esercizi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui all'art. 5, comma 3. Si considerano cause di forza maggiore:

- a) l'inagibilità dei locali dichiarata dalla pubblica autorità;
- b) l'inidoneità igienico-sanitaria dei locali, non sanabile mediante interventi di natura edilizia ed impiantistica, accertata dall'autorità sanitaria;
- c) la risoluzione del contratto di locazione per cause non imputabili al locatario.

ART. 7 - AMPLIAMENTO e RIDUZIONE della SUPERFICIE di SOMMINISTRAZIONE

1) L'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi assoggettati ai criteri di programmazione è soggetto ad autorizzazione.

2) La riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione assoggettati ai criteri di programmazione è soggetta a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i..

3) I requisiti per effettuare l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione sono quelli di cui agli artt. 6 e 8 della Legge, nonché il rispetto dell'obbligo contenuto nelle Direttive di assicurare alla superficie di somministrazione almeno il 40% della superficie totale.

4) Il Regolamento Comunale d'Igiene può determinare misure e prescrizioni atte a disciplinare le caratteristiche di determinati locali di lavorazione e di servizio, anche in relazione alla superficie di somministrazione e soprattutto in relazione alla superficie aperta al pubblico.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

1) A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'art. 8, comma 1, lettere b) e c) delle "Norme sul procedimento concernenti l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 21.7.2005, deve intendersi abrogato e sostituito dal comma 1/bis come di seguito riportato: "Il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lettera a) e l'ampliamento della superficie di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, mentre la riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i.."

2) Sono invece assoggettate a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 19 della L. n. 241/90 e s.m.i.: l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi individuati all'art. 3, comma 2, lettere a) / o) del presente Regolamento.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1) La superficie di somministrazione di un esercizio di cui alla Legge è l'area interna al locale destinata alla somministrazione, ivi compresa quella occupata da banchi, banconi, scaffalature e simili.

2) Si considera superficie aperta al pubblico (da non considerarsi quindi come superficie di somministrazione) l'area esterna al locale, scoperta o coperta, privata o pubblica,

detenuta in concessione o ad altro titolo, della quale l'esercente abbia continuativamente la disponibilità, purché contigua all'immobile ovvero posta in prossimità del locale e per la quale abbia proceduto a regolare registrazione presso il Dipartimento Sanità Pubblica ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/04 e della Determina Regione E.R. n. 9223/2008.

3) Inoltre, non costituisce superficie di somministrazione e, come tale, non è soggetta al rilascio di autorizzazione per ampliamento o riduzione, quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e neppure la superficie non aperta al pubblico.

ART. 10 - DEFINIZIONE DI STAGIONALITA'

1) L'attività di somministrazione in forma stagionale può essere svolta nel periodo di tempo compreso tra il 1° Marzo e il 31 Ottobre di ogni anno.

2) Per gli effetti di quanto dispone l'art. 3, comma 7, della Legge, l'esercizio dell'attività in forma stagionale, può essere effettuato da un minimo di 60 fino ad un massimo di 240 giorni a discrezione dell'esercente.

3) In tutto il territorio comunale, per i soli fini commerciali, le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande s'intendono rilasciate con carattere annuale: non sono conseguentemente previste, per gli stessi fini, limitazioni temporali all'esercizio dell'attività.

4) Limitazioni temporali all'esercizio dell'attività possono essere imposte dalle competenti autorità, per ragioni sanitarie e di contenimento del consumo energetico.

ART. 11 - NORMATIVA CONCORRENTE

1) E' integralmente fatta salva l'applicabilità delle disposizioni in materia di disciplina dei procedimenti amministrativi, dei piccoli trattenimenti e di utilizzo delle aree esterne, così come approvate con appositi provvedimenti dell'Amministrazione.

ART. 12 - SANZIONI

1) Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 8 del 2004, con la sanzione pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00.

2) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 28.4.1984, n. 21.

3) Il Comune di Rimini è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, da parte degli organi accertatori.

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1) I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi con riferimento ai requisiti dettati dalle norme regolamentari previgenti.